LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Nr. 12 **DEL** 22.11.2016

OGGETTO: Modifica disposizione n. 10 del 31.05.2016. Frequenza corsi per l'aggiornamento obbligatorio di formazione professionale.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

Con propria Disposizione n.10 del 31.05.2016 è stata regolamentata l'attività di formazione dei funzionari tecnici dell'Ente con laurea professionale, finalizzata al conseguimento dei crediti formativi disciplinati dagli Ordini Professionali di Agrigento in esecuzione del "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" approvato con D.P.R. 137/2012.

Con nota prot. 16739 del 13.07.2016 i funzionari dipendenti dell'Ente iscritti all'albo degli Ingegneri avevano esposto alcune osservazioni circa il numero dei CFP previsto nell'art.2 della predetta disposizione, rilevando che il proprio ordine professionale prevede il possesso minimo di 30 crediti annui per un totale di 90 CFP nel triennio 2014/2016;

Con nota mail del 09.08.2016, con riferimento alla sopra indicata nota, l'incaricata di P.O. Arch. D. Grillo veniva incaricata di predisporre, di concerto con l'incaricato di P.O. Dott. A. Cipolla, una nuova proposta di regolamentazione;

VISTA l'intercorsa corrispondenza tra l'incaricato di P.O. Arch. D. Grillo e l'incaricato di P.O. Dott. A. Cipolla, giuste mail del 25.10.2016 e del 02.11.2016;

VISTA la nota prot. n.25064 del 02.11.2016 a firma del Dott. F. Caruana e dell'incaricata di P.O. Arch. D. Grillo con la quale è stata trasmessa la nuova proposta di regolamentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario modificare la disposizione n. 10 del 31.05.2016 nel senso che, fermo restando, quant'altro nella stessa contenuto, occorre riformulare l'art. 2 del regolamento per come segue:

Art. 2

1. Al fine di conseguire i crediti minimi necessari al mantenimento dell'iscrizione ai relativi ordini professionali, i funzionari che svolgono presso l'Ente attività professionali tecniche possono essere autorizzati, dal dirigente del settore presso cui prestano servizio a frequentare i corsi di formazione organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza o Enti accreditati, per il conseguimento di 90 CFP (ordine ingegneri), 60 CFP (ordine architetti), 50 CFP (ordine geologi) nel triennio corrente 2014-2016 e nella misura prevista dai regolamenti degli Ordini professionali nei trienni successivi.

2.L'autorizzazione è subordinata alla condizione che i corsi abbiano attinenza con l'attività svolta dai funzionari all'interno dell'Ente ed è necessaria per i fini di cui all'articolo 3.

3.Il dipendente, ai fini del riconoscimento del corso, deve presentare all'amministrazione apposita certificazione attestante l'avvenuta frequenza.

DISPONE

1) **MODIFICARE** la disposizione n. 10 del 31.05.2016 nel senso che, fermo restando, quant'altro nella stessa contenuto, occorre riformulare l'art. 2 del regolamento per come segue:

Art. 2

1. Al fine di conseguire i crediti minimi necessari al mantenimento dell'iscrizione ai relativi ordini professionali, i funzionari che svolgono presso l'Ente attività professionali tecniche possono essere autorizzati, dal dirigente del settore presso cui prestano servizio a frequentare i corsi di formazione organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza o Enti accreditati, per il conseguimento di 90 CFP (ordine ingegneri), 60 CFP (ordine architetti), 50 CFP (ordine geologi) nel triennio corrente 2014-2016 e nella misura prevista dai regolamenti degli Ordini professionali nei trienni successivi.

2.L'autorizzazione è subordinata alla condizione che i corsi abbiano attinenza con l'attività svolta dai funzionari all'interno dell'Ente ed è necessaria per i fini di cui all'articolo 3.

3. Il dipendente, ai fini del riconoscimento del corso, deve presentare all'amministrazione apposita certificazione attestante l'avvenuta frequenza.

2) **DARE ATTO** che la regolamentazione dell'attività di formazione dei funzionari dell'Ente, laureati professionali, finalizzata al conseguimento dei crediti formativi disciplinati dagli Ordini Professionali di Agrigento in esecuzione del "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" approvato con D.P.R. 137/2012 a seguito della modifica di cui al punto 1) risulta la seguente:

Art. 1

1. In sede di adozione del piano annuale della formazione i Direttori dei settori tecnici dovranno presentare un programma di corsi finalizzati all'attività di formazione obbligatoria da svolgere all'interno dell'Ente ed approvato dagli Ordini Professionali competenti.

2. Il programma dovrà recare l'attestazione che i corsi di cui si chiede l'attivazione hanno attinenza con l'attività svolta dai funzionari partecipanti all'interno dell'Ente.

3. L'Ufficio di Formazione provvederà, nell'ambito delle risorse disponibili, alla Organizzazione di tali corsi.

Art. 2

1. Al fine di conseguire i crediti minimi necessari al mantenimento dell'iscrizione ai relativi ordini professionali, i funzionari che svolgono presso l'Ente attività professionali tecniche possono essere autorizzati, dal dirigente del settore presso cui prestano servizio, a frequentare i corsi di formazione organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza o Enti accreditati, per il conseguimento di 90 CFP (ordine ingegneri), 60 CFP (ordine architetti), 50 CFP (ordine geologi) nel triennio corrente 2014-2016 e nella misura prevista dai regolamenti degli Ordini professionali nei trienni successivi.

2.L'autorizzazione è subordinata alla condizione che i corsi abbiano attinenza con l'attività svolta dai funzionari all'interno dell'Ente ed è necessaria per i fini di cui all'articolo 3.

3. Il dipendente, ai fini del riconoscimento del corso, deve presentare all'amministrazione apposita certificazione attestante l'avvenuta frequenza.

Art.3

Il dipendente che partecipa ai corsi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è considerato in servizio a tutti gli effetti, per tutta la durata del corso.

Art. 4

1. La partecipazione ad ulteriori corsi per l'aggiornamento obbligatorio previsto dal D.P.R. n.137/2012, diversi da quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3, non è considerata come servizio prestato.

2. Per la partecipazione a tali corsi il dipendente potrà avvalersi, qualora sussistano le condizioni previste dalla norma, dei congedi non retribuiti per la formazione disciplinati dall'art.16 del CCNL e dall'art.5 della L. n.53/2000, oppure delle altre tipologie di assenza previste dalla contrattazione collettiva nazionale (ferie, aspettativa per motivi personali, permessi retribuiti di cui all'art.19, comma 2 ccnl del 16.07.1995, permessi a recupero, ecc.).

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Vella